

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI**

## **TITOLO I - COLLABORAZIONI ESTERNE**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Titolo disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e succ. int.e mod., e all'art. 110, comma 6, del D.lgs. 267/00.

2. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.

3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile di Area che ha stipulato i contratti.

4. Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3, c. 55-57, della legge n. 244/2007 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Finanziaria 2008") ed eventuali disposizioni normative successive con contenuti equivalenti, recepite dal testo del presente Titolo, richiamata e fatta salva comunque la sfera di autonomia del Comune, costituzionalmente prevista e garantita, l'affidamento degli incarichi di cui ai precedenti commi, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste all'interno del programma adottato dalla Giunta Comunale e approvato dal Consiglio quale allegato al Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00.

5. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente e non può essere superato in mancanza dell'espletamento del procedimento stabilito per le variazioni di bilancio.

6. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa, che possono ricorrervi nell'ambito della previsione di cui al comma precedente e nei limiti posti dal Bilancio e dal PEG.

7. Gli incarichi di cui al presente Titolo il cui importo supera i 5.000= Euro (al netto dell'IVA) devono essere trasmessi alla competente Sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

8. L'affidamento di incarichi, in violazione di quanto prescritto dalle disposizioni del presente titolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **ART. 2**

#### **PRESUPPOSTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione nonché a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- b) Il Responsabile di Area che conferisce l'incarico deve avere preliminarmente accertato e certificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'organico dell'Ente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di verificare, da parte del Responsabile preposto, la maturata esperienza nel settore in cui sono chiamati a prestare la loro attività.

3. Gli obiettivi e progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare in corso d'anno indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente Regolamento.

### **ART. 3 INCOMPATIBILITA'**

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo:

a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali e dei Responsabili di Area;

b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune;

c) ai dipendenti del comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune, anche se collocati in aspettativa;

d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

### **ART. 4 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Responsabile di Area competente provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno 15 giorni consecutivi, nel quale sono indicati:

a) il progetto e le attività richieste;

b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico; il termine non può essere inferiore a quindici giorni;

c) i criteri di valutazione delle domande;

d) le modalità di realizzazione dell'incarico;

e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

3. Il Responsabile di Area procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando, in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;

c) precedenti esperienze documentate relative a progetti ed attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;

d) conoscenza della struttura e dell'organizzazione dell'Ente per precedenti esperienze maturate a seguito dello svolgimento, con valutazione pienamente positiva, di incarichi analoghi presso il Comune di Caravate;

e) proposta economica.

## **ART. 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il Responsabile di Area può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione quando ricorrano i seguenti casi:

- a) quando il compenso dell'attività complessivamente non supera l'importo di € 10.000= netti;
- b) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente articolo 4;
- c) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura particolare, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera e a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- e) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.
- f) per incarichi relativi all'assistenza legale, al patrocinio e alla difesa in giudizio dell'Amministrazione e per gli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori in quanto già disciplinati da apposita normativa nonché caratterizzati da particolari requisiti e connotati professionali specialistici, oltre che da profili eminentemente fiduciari.

## **ART. 6 CONTRATTO DI INCARICO**

1. Il Responsabile di Area formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- d) la durata della collaborazione;
- e) il compenso.

2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma a termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

## **ART. 7 VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. Il Responsabile di Area verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il Responsabile di Area può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

## **ART. 8 PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 127, della Legge n. 662/96 (Finanziaria 1997), come riformulato dall'art. 3, c. 54, della richiamata Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed eventuali disposizioni normative successive con contenuti equivalenti, l'Amministrazione rende noti contestualmente all'affidamento, gli incarichi che conferisce mediante pubblicizzazione sul sito web di tutti i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, della durata e dell'ammontare erogato a titolo di compenso.

2. Eventuali omissioni sono sanzionate in base alla disciplina normativa di cui al precedente primo comma.

## **ART. 9 CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

1. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che provengono da una Pubblica Amministrazione, trovano applicazione l'art. 53 del D.lgs. 165/01 e tutte le vigenti disposizioni di Legge in materia nonché i criteri oggettivi predeterminati e approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

## **INDICE**

### **TITOLO I – COLLABORAZIONI ESTERNE**

- Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Presupposto per il conferimento degli incarichi
- Art. 3 Incompatibilità
- Art. 4 Procedura per il conferimento degli incarichi
- Art. 5 Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa
- Art. 6 Contratto di incarico
- Art. 7 Verifica dell'esecuzione della prestazione
- Art. 8 Pubblicizzazione degli incarichi
- Art. 9 Conferimento di incarichi a dipendenti da Amministrazione Pubblica